

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

Codice Lavoro	DA 27-2019/1	CUP	E17H19003250002	CIG	9067200A23
---------------	--------------	-----	-----------------	-----	------------

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 105 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

RICHIAMATA la documentazione in atti relativa alla procedura negoziata rubricata IND 02-2022, con particolare riferimento alla facoltà di subappaltare parti delle lavorazioni contrattuali;

RICHIAMATI i contenuti del provvedimento n. 2022-388-P dd. 18.02.2022, con il quale, ai sensi dell'art. 32, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata disposta l'aggiudicazione della procedura negoziata IND 02-2022 denominata "FVG2 "del mare Adriatico" itinerario ciclabile del litorale 1° tronco funzionale: "centro visite val Cavanata - zona naturalistica a punta Sdobba". Messa in sicurezza del tratto di ciclovia arginale compreso tra il "canale Avertò e Caneo", mediante la rimozione del parapetto ammalorato e sostituzione dello stesso con posa in opera di nuova barriera di protezione da collocarsi su entrambi i lati della ciclovia (lato mare e campagna)" all'operatore economico SEVER SRL con sede in via Adriatica n° 232, 33030 Campoformido (UD), C.F. e P. I.V.A. 01932900309, per l'importo complessivo di € 681.291,81;

VISTO il contratto d'appalto dd. 28.03.2022, n. 000007;

VISTA l'istanza pervenuta in data 11.04.2022, prot. n. 0012969, con la quale l'Appaltatore, ha chiesto, con riferimento all'intervento sopra indicato, di essere autorizzato a subappaltare all'Operatore Economico MONACO ANGELO con sede in via Cantone n. 6, 67050 Lecce dei Marsi (AQ), C.F. MNCNGL65S18G492A e P.I.V.A. 01689310660 (di seguito: Subappaltatore), l'esecuzione delle seguenti attività: "Fornitura e posa in opera di barriere stradali" per un importo complessivo di € 70.000,00 (comprensivi di € 1.950,00 per oneri di sicurezza);

VISTA la dichiarazione formulata dall'Appaltatore, nell'ambito della procedura negoziata IND 02-2022, di voler subappaltare, in caso di aggiudicazione, parte dei lavori oggetto dell'appalto, avvalendosi delle disposizioni dell'art. 105 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la documentazione prodotta dal Subappaltatore – per il tramite dell'Appaltatore - comprovante i requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

VISTA la dichiarazione e la documentazione prodotta dal Subappaltatore – per il tramite dell'Appaltatore - dalla quale risulta l'assenza delle cause ostative previste dall'art. 80 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la dichiarazione presentata dall'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il Subappaltatore;

RILEVATO che il Subappaltatore è una micro impresa;

VISTA la nota pervenuta all'U.O. Gare e Contratti, prot. n. 2022-919-P dd. 21.04.2022, con la quale il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento hanno espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento del subappalto richiesto;

CONSIDERATO che la presente richiesta è riconducibile alla categoria esclusiva OS12A e corrisponde al 10,27% dell'importo della stessa e che esiste una precedente autorizzazione di affidamento di prestazioni in subappalto riferite al contratto d'appalto che, unitamente alla presente richiesta, eleva la percentuale di lavori subappaltati al 29,35%;

VERIFICATO che il Subappaltatore non ha partecipato alla procedura negoziata rubricata denominata IND 02-2022;

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

DISPONE

Art. 1) Con riferimento all'intervento denominato: "FVG2 "del mare Adriatico" itinerario ciclabile del litorale 1° tronco funzionale: "centro visite val Cavanata - zona naturalistica a punta Sdobba". Messa in sicurezza del tratto di ciclovie arginale compreso tra il "canale Averso e Caneo", mediante la rimozione del parapetto ammalorato e sostituzione dello stesso con posa in opera di nuova barriera di protezione da collocarsi su entrambi i lati della ciclovie (lato mare e campagna)", l'Operatore Economico MONACO ANGELO con sede in via Cantone n. 6, 67050 Lecce dei Marsi (AQ), C.F. MNCNGL65S18G492A e P.I.V.A. 01689310660, nel rispetto dei contenuti del contratto di subappalto allegato all'istanza dd. 11.04.2022, prot. n. 0012969, è autorizzato all'esecuzione in subappalto delle seguenti attività: "Fornitura e posa in opera di barriere stradali" per un importo complessivo di € 70.000,00 (comprensivi di € 1.950,00 per oneri di sicurezza).

Art. 2) L'Operatore Economico appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori e/o al C.S.E.: (a) copia conforme del piano operativo di sicurezza predisposto dal subappaltatore, prima dell'effettivo inizio dei lavori; (b) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile e copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi effettuati dal Subappaltatore, da inviare prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Art. 3) Il Responsabile dei Lavori procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale del Subappaltatore ai sensi dell'art. 90, co. 9 lett. a) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. L'eventuale esito negativo di detta verifica è condizione risolutiva del presente provvedimento.

Art. 4) Sono richiamate integralmente le prescrizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Il Direttore dei Lavori verifica il rispetto dell'ambito operativo del contratto di subappalto al fine di garantire la conformità dello stesso alle prescrizioni di legge ed ai limiti di cui alla presente autorizzazione.

Art. 5) La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite in conformità agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136. A tale fine l'Operatore Economico appaltatore comunica alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Art. 6) L'Appaltatore è, inoltre, obbligato a rispondere dell'osservanza di quanto previsto all'art. 10bis, comma 1, lett. a) della L.R. n. 14/2002 e s.m.i., introdotto dall'art. 154 della L.R. 17/2010, da parte del Subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 7) L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Art. 8) Il presente provvedimento e gli atti conseguenti sono condizionati risolutivamente in caso di esito negativo delle prove relative alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80, comma 3 e comma 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. dal Subappaltatore.

IL DIRIGENTE

(dott. Marco Zucchi)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.